



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ministero dell'Interno

Capo Dipartimento per gli affari
interni e territoriali

e, p.c.

Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Valutazione circa la necessità di norme igienico sanitarie per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per il voto dei soggetti positivi al COVID-19

In risposta alla nota di pari oggetto inviata da codesta Amministrazione, pur alla luce del modificato quadro epidemiologico e normativo, si ritiene tuttavia opportuno richiamare l'attenzione sulla tutela della salute di chi presta servizio nelle sezioni elettorali e sull'eventuale attività di raccolta del voto da parte degli uffici distaccati di sezione (**c.d. seggi volanti, art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570**).

Ai componenti dei seggi, durante la permanenza nei locali adibiti al voto, si consiglia di attenersi a norme igienico-sanitarie di base come la frequente e accurata igiene delle mani, mantenendo altresì una adeguata aereazione dei locali.

Per le attività di raccolta del voto da parte **seggi volanti** si richiede che gli operatori si attengano alle disposizioni stabilite dall'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2023 che all'art.1, comma 1 dispone **l'obbligatorietà di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale** nel caso di seggi volanti siti in strutture sanitarie che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi -specialmente se ad alta intensità di cura- nei reparti identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse; l'obbligo è inoltre esteso agli operatori dei seggi volanti siti in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Come da comma 2 della citata Ordinanza, nei restanti casi, vale a dire, nei seggi volanti siti in strutture sanitarie diverse da quelle citate nel comma 1, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta **alla discrezione delle Direzioni Sanitarie**.

Resta impregiudicata la facoltà delle autorità sanitarie locali e delle altre autorità territorialmente competenti di adottare misure e procedure che rispondano a specifiche ragioni di tipo organizzativo

e coerenti con la situazione epidemiologica locale, sia per quanto attiene ai seggi volanti sia – ovviamente – alle sezioni ospedaliere.

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Leonardi

